




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Requisiti per la tutela della salute della popolazione
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano

*(Schema di decreto legislativo n. 236 - Attuazione della direttiva
2013/51/Euratom*



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano

(Schema di decreto legislativo n. 236)

N. 309 – 13 gennaio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	236
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Relatrice per la Commissione:	Amato
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla Commissione XII	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 25 dicembre 2015)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l'esame: 5 dicembre 2015)

INDICE

ARTICOLI 3-12	- 3 -
CONTROLLO DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI NELLE ACQUE	- 3 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il testo, composto da 12 articoli e da 3 allegati tecnici, è corredato di un'analisi tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla richiamata documentazione tecnico-finanziaria, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 3-12

Controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque

Le norme, sostituiscono la disciplina di cui al D. Lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (articolo 12, comma 3).

In particolare viene previsto quanto segue:

- le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali - ovvero di altri enti pubblici competenti in materia di controllo della salubrità delle acque per scopi di tutela della salute pubblica – elaborano e mettono in atto appositi programmi di controllo per verificare il rispetto dei valori di parametro delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano (articoli 4, 5 e allegato 1);
- sono stabilite le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi sulle acque destinate al consumo umano: i controlli “esterni” sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, mentre i controlli “interni” devono essere effettuati dai gestori del servizio idrico. I risultati di tali controlli devono essere conservati per almeno cinque anni. Inoltre le regioni devono inviare i risultati dei controlli esterni al Ministero della salute, che gestisce in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità un archivio nazionale contenente i dati sulle misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui

sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformità ai valori di parametro adottino un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L'Istituto superiore di sanità provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualità (articoli 6 e 8, allegati 2 e 3).

Si ricorda che l'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 31/2001 (la cui disciplina in materia di controllo delle acque per il consumo umano viene sostituita con il provvedimento in esame) prevede che i laboratori di analisi debbano seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Tale ultimo controllo "è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio".

L'articolo 8, comma 7, del medesimo D. Lgs. 31/2001 stabilisce che, per le attività di laboratorio, le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento;

- vengono stabiliti i provvedimenti e le misure cautelative da adottare, da parte di regioni e province autonome, in caso di superamento dei valori di parametro nonché gli obblighi in capo al sindaco, alle aziende sanitarie locali o altri enti pubblici competenti ed ai gestori del servizi idrico integrato (articolo 7);
- la mancata osservanza, da parte di una regione, degli obblighi di cui al provvedimento in esame comporta la diffida a adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione degli atti necessari, con oneri a carico della regione inadempiente (articolo 9).

Si ricorda che l'articolo 11 del D. Lgs. 31/2001 già prevede – al comma 9 – che "gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata [...] in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali sono posti a carico dell'ente inadempiente";

- i gestori che non effettuino i controlli interni o che non ottemperino agli obblighi previsti dalle norme in esame (inclusi gli obblighi di conservazione dei documenti e di comunicazione dell'accertato superamento dei valori di parametro) sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, fino alla revoca dell'autorizzazione ad esercitare il servizio. Provvedono all'accertamento delle violazioni l'azienda sanitaria locale ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma (articoli 10 e 11);
- dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni

interessate all'attuazione delle disposizioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 12, commi 1 e 2).

L'analisi tecnico-finanziaria sottolinea che il provvedimento in esame dà attuazione ad una direttiva (2013/51/Euratom) le cui disposizioni rientrano nelle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (articolo 30 del trattato Euratom).

Quanto ai profili finanziari, detta relazione conferma che - come previsto dall'articolo 12 - dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità, per le competenti amministrazioni, di adempiere alle prescrizioni stabilite dal testo utilizzando le risorse già disponibili a normativa vigente. Ciò con particolare riferimento alla fase di prima applicazione della nuova disciplina in esame.

Tale valutazione appare opportuna tenuto conto che il provvedimento è volto a adeguare le metodologie e le procedure tecniche a fronte dei nuovi parametri introdotti con la disciplina europea. In particolare, si rileva che:

- l'analisi di impatto della regolamentazione, allegata al testo in esame, afferma che “nel primo periodo di attuazione dell'intervento regolatorio proposto si avrà un indubbio aggravio dei costi e degli oneri per i controlli”, mentre nel lungo periodo l'ottimizzazione delle attività e lo sviluppo di nuove sinergie tra gli enti preposti porterà ad una limitazione degli oneri, assicurando una razionalizzazione dei compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina, con conseguente maggiore efficienza dell'azione amministrativa;
- l'analisi tecnico-normativa allegata al testo afferma che con il provvedimento vengono individuate norme di sicurezza sufficientemente rigorose per garantire il rispetto della protezione sanitaria della popolazione, tenuto conto che “le disposizioni della direttiva 98/83/CE, e quindi del D. Lgs. 31/2001, erano carenti per quanto concerne i parametri di radioattività, in termini di indicazioni puntuali sulle modalità di esecuzione dei controlli per i quali non definisce né la frequenza, né i metodi analitici né i criteri per la scelta dei punti di controllo”.

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 10 e 11 – per le quali il testo prevede l'acquisizione dei relativi proventi da parte delle regioni e delle province autonome –

andrebbe chiarito se a normativa vigente tali introiti risultino già scontati nelle previsioni di entrata dello Stato.